



Decreto federale *Avamprogetto* concernente un'imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese

(Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione
dell'economia digitale)

del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 129a Imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti un'imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese. Può prevedere segnatamente un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

² A tal fine si orienta in particolare a standard e modelli di norme internazionali.

³ Se ciò è compatibile con gli sviluppi internazionali, per tutelare gli interessi dell'economia nazionale la Confederazione può derogare:

- a. ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;
- b. alle aliquote massime secondo l'articolo 128 capoverso 1;
- c. alle prescrizioni concernenti l'esecuzione e la quota cantonale secondo l'articolo 128 capoverso 4;
- d. alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2.

¹ FF 2022 ...

² RS 101

Art. 197 n. 14³

14. Disposizioni transitorie dell'art. 129a (Imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese)

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti l'imposizione minima di grandi gruppi di imprese multinazionali che saranno necessarie fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge.

² A tal fine osserva i principi seguenti:

- a. le prescrizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di 750 milioni di euro;
- b. se in Svizzera o in un'altra Giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'aliquota d'imposta minima del 15 per cento degli utili determinanti, la Confederazione preleva un'imposta integrativa per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima;
- c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico dell'unità operativa;
- d. l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati nel conto economico di tale unità operativa per il conto annuale del gruppo di imprese allestito secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni. Gli utili e le perdite correlati alla navigazione internazionale non sono presi in considerazione;
- e. l'aliquota d'imposta effettiva di una Giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
- f. l'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente con l'aliquota dell'imposta integrativa;
- g. l'utile eccedente di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per gli investimenti materiali e i costi del personale;
- h. l'aliquota dell'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale risulta dalla differenza positiva tra l'aliquota del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;

³ Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

- i. se in Svizzera l'onere fiscale è inferiore al livello d'imposizione minima, l'imposta integrativa è prelevata presso le unità operative svizzere proporzionalmente alla differenza tra l'onere fiscale e il livello d'imposizione minima;
- j. se in un'altra Giurisdizione fiscale l'onere fiscale è inferiore al livello d'imposizione minima, l'imposta integrativa è prelevata in primo luogo presso l'unità operativa superiore svizzera e in secondo luogo presso le unità operative svizzere;
- k. il Cantone, cui appartiene fiscalmente l'unità operativa, provvede all'imposizione e all'esazione dell'imposta integrativa;
- l. l'imposta integrativa non può essere fatta valere come spesa ai fini delle imposte federali e cantonali sull'utile.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima riguardanti in particolare:

- a. l'attuazione in caso di particolari rapporti tra imprese;
- b. la ripartizione dell'imposta integrativa tra le unità operative in Svizzera;
- c. la procedura e i rimedi giuridici;
- d. le disposizioni penali conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
- e. le disposizioni transitorie.

⁴ Se lo ritiene necessario per l'attuazione dei modelli di norme internazionali relativi all'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di norme e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

⁵ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta integrativa sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁶ Le entrate provenienti dall'imposta integrativa spettano ai Cantoni e saranno prese in considerazione nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri come entrate supplementari dell'imposta sull'utile.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Qualora sia accettato da Popolo e Cantoni, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.